

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COLLEGATI E PER LA
GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE DI
RIFIUTI IN MODO DIFFERENZIATO SITO IN VIA CANCELLIERA KM
2,200.**

Con la presente scrittura privata tra:

a) **Ing. Filippo Vittori**, nato a Roma il 07/05/1955, C.F.: VTT FPP 55E07 H501A, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore V Tecnico con sede in Albano Laziale, Piazza della Costituente n. 1, C.F. 82011210588, nel prosieguo denominato anche "Comune";

b) **Sig. Mauro MIDEI**, nato a Velletri il 19.10.1963, C.F., che dichiara di intervenire in questo atto in qualità di Amministratore Delegato della VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. domiciliato, per la carica, presso la sede della suddetta società sita a a Velletri (Roma) in Via Troncavia n 6, C.F., P.IVA 11211231003, come da visura camerale allegata agli atti, nel prosieguo denominata anche "Affidataria" o "Gestore";

PREMESSO CHE

a) la società VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. è una società a totale capitale pubblico partecipata dai comuni di Albano Laziale (quota 46,517%), Velletri (quota 46,520%), Anzio (quota 0,963%) e Lariano (quota 6,000%);

b) in relazione alla suddetta società ricorrono le condizioni di cui all'art. 5 del D.

Lgs. n. 50/2016;

c) con Delibera del Consiglio Comunale n del e successiva Determina Dirigenziale n del, è disposto l'affidamento diretto *in house providing* alla suddetta società dei servizi in oggetto per la durata di anni sei, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016;

d) si rende necessario stipulare il contratto di servizio relativo all'affidamento disposto con la Determina Dirigenziale di cui alla precedente lettera e);

h) lo schema del presente contratto è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n..... del

e) per la stipula del presente contratto non si rende necessario richiedere l'informazione antimafia (art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011) in quanto la società VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico e controllata da Enti pubblici;

f) con la firma del presente contratto l'affidataria dichiara di non essere incorsa nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Albano Laziale;

g) l'ing. Filippo Vittori, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso e considerato fra le parti come sopra costituite si conviene e si

stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune affida al Gestore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla “Gestione del servizio di nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi collegati e per la gestione del centro di conferimento comunale di rifiuti in modo differenziato sito in via Cancelliera km 2,200”.

2. In particolare l’affidamento riguarda i servizi individuati nel “Disciplinare tecnico e prestazionale” e, quindi:

a) la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati affinché siano privilegiati il recupero e il riciclaggio in ogni fase del ciclo;

b) il trasporto e il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati presso gli impianti autorizzati ai sensi di Legge;

c) lo spazzamento e la pulizia del suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico;

d) l’avvio dei rifiuti urbani ed assimilati agli specifici trattamenti;

e) i servizi di informazione e sensibilizzazione;

f) la prestazione di altri servizi integrativi e complementari di igiene urbana;

g) ogni altro servizio aggiuntivo di igiene urbana richiesto dal Comune nei modi previsti dal presente contratto.

3. Le prestazioni oggetto d’appalto, qui indicativamente riportate, comprendono in ogni modo tutto quanto espresso nel “Disciplinare tecnico prestazionale” e nel “Piano Industriale”, quest’ultimo redatto dal Gestore, documenti ai quali si rimanda *ad relationem* anche se materialmente non allegati al presente contratto.

4. Il Comune si riserva la facoltà di poter affidare al gestore, in conformità alle vigenti disposizioni di legge:

a) servizi complementari non compresi nel Disciplinate tecnico prestazionale ma

che, a causa di circostanze imprevedute, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza;

b) nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati con il presente contratto.

5. Il Comune potrà richiedere al Gestore l'introduzione di variazioni nell'esecuzione dei servizi, anche in relazione ad eventi non previsti e non prevedibili in sede di definizione del presente contratto.

6. Il presente contratto sarà oggetto di adeguamento nel caso siano apportate integrazioni o modifiche ai regolamenti comunali che incidano sulle modalità operative delle prestazioni di servizio e sui relativi costi. In tal caso il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle variazioni sopra definite, a redigere apposita relazione contenente la rilevazione dei costi d'erogazione del servizio derivanti dalle modifiche regolamentari introdotte.

7. Il Gestore potrà svolgere, su esplicita richiesta del Comune, ulteriori servizi aggiuntivi di igiene urbana ed ambientale. Gli oneri per lo svolgimento di tali servizi non sono compresi nel corrispettivo dei servizi principali. Il corrispettivo concordato, da erogare a favore della Società, risulterà ad integrazione di quanto previsto per i servizi principali.

8. Il Gestore provvederà, su esplicita richiesta del Comune, all'espletamento di nuovi servizi con carattere continuativo, anche se tali servizi non siano stati inclusi nel presente affidamento. Tali ulteriori servizi saranno eseguiti secondo modalità e corrispettivo da concordarsi tra le parti, sulla base di quanto definito secondo apposito progetto. Salvo casi di particolare urgenza dovuti a circostanze imprevedute ed imprevedibili, il Comune dovrà trasmettere per iscritto al Gestore la propria richiesta per i servizi di cui sopra, almeno quindici giorni prima dell'inizio

dell'esecuzione delle prestazioni relative. Tali servizi dovranno essere gestiti secondo modalità da concordare tra il Gestore ed il competente Ufficio Comunale, per mezzo di apposita formalizzazione. Il corrispettivo da erogare a favore del Gestore sarà stabilito tra le parti all'atto dello specifico affidamento di ogni servizio, mediante apposito progetto, ad integrazione di quanto previsto dal presente contratto.

9. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche all'oggetto del presente contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, la soppressione di alcuni di essi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto. In tali casi, il Gestore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo del presente contratto di appalto. Il Gestore non è obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20% dell'ammontare complessivo del contratto. Tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, è obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dallo stesso Comune.

ART.2. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che, conservati agli atti dell'Ufficio e controfirmati dalle parti, si considerano parte integrante e sostanziale:

1.1) DUVRI, redatto dal Comune ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008,

1.2) PIANO INDUSTRIALE redatto dall'affidataria ed assunto al protocollo del Comune in data 12 giugno 2017 al n. 29308 e relativi allegati;

1.3) DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE.

2. I servizi in appalto devono essere eseguiti nel Comune di Albano Laziale.

3. Nell'esecuzione dei servizi affidati il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n.81/2008; Egli resta responsabile anche delle inadempienze degli eventuali subappaltatori/subaffidatari.

4. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

5. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

1. L'appalto ha durata di sei anni decorrenti dal 01 agosto 2017 e con scadenza al 31 luglio 2023.

2. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza che occorra alcun preavviso o disdetta.

3. È vietato il rinnovo tacito del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

4. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, il Gestore, previa richiesta del Comune di Albano Laziale, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di un anno, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali e delle

attrezzature in dotazione.

5. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non più opportuna la sua prosecuzione (per ogni causa legittima). Il provvedimento di recesso del contratto è notificato per iscritto al Gestore con preavviso di un mese. In tal caso, il Gestore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e delle forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

6. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito, il presente contratto è da intendersi risolto automaticamente e senza necessità di comunicazione alcuna, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore del Gestore, cioè senza alcun onere o spesa a carico del Comune di Albano Laziale.

ART. 4 – PRINCIPI FONDAMENTALI – REGOLAMENTI COMUNALI

1. L'erogazione del servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia e efficienza di cui all'allegato 1 alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e al rispetto di standard di qualità e efficienza quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del D.lgs. 06 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).

2. Al fine di conseguire la migliore tutela ambientale ed igienico-sanitaria e nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nelle modalità di esecuzione dei servizi affidati, le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere organizzate dal Gestore nel rispetto dei regolamenti comunali relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti comunali di

Polizia Urbana, nonché di ogni altro regolamento avente attinenza con i servizi oggetto del presente contratto, emessi e/o da emettere con le successive modifiche che dovessero intervenire anche nel corso dell'appalto.

ART. 5 – OBIETTIVI

1. Con il presente affidamento, il Comune si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dei rifiuti urbani;
- b) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. (Norme in materia ambientale),
- c) erogare un servizio rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, come prescritto dall'art. 178 del D.lgs. 152/2006;
- d) curare con attenzione e diligenza le necessità degli utenti, instaurando con gli stessi una comunicazione costante e costruttiva;
- e) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
- f) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;
- g) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
- h) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
- i) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di recupero;
- j) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- k) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
- l) migliorare il decoro urbano;

m) ridurre le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;

n) incrementare per quanto possibile, attesa la durata del presente contratto la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato, precisando che per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata va applicata la formula indicata dalla normativa vigente della Regione Lazio approvata con DGR n.501 del 04/08/2016.

3. I predetti obiettivi sono funzionali al processo di miglioramento continuo del servizio e al raggiungimento e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione. L'operato del Gestore deve essere costantemente organizzato per il loro conseguimento.

ART. 6 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s. m. i. .

2. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge o su disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblici. L'erogazione del servizio, comunque, deve essere ripristinata al più presto.

3. In ogni altro caso di interruzione o di sospensione, il Comune può sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, senza necessità di ulteriori atti di diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.

4. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il Gestore deve garantire le prestazioni indispensabili come previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e s. m. e i. ("Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge").

5. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere dal Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, su sua specifica autorizzazione, o al Comune formalmente comunicati, quest'ultimo si impegna a informare il Gestore tempestivamente e, comunque, almeno cinque giorni prima dell'inizio, fornendo tutti gli elementi necessari a effettuare le modifiche temporanee alla programmazione dei servizi. Il termine di cui al presente comma non decorre nei casi in cui l'intervento del Comune dipenda da motivi di forza maggiore o da eventi imprevedibili.

6. Le riduzioni o sospensioni dei servizi di cui al presente articolo sono preventivamente comunicate tra le parti via posta elettronica certificata e, ove possibile, all'utenza, per consentire l'adozione di tutti gli interventi che si rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente onerosa o impossibile, le parti si devono comunque informare tempestivamente. Le comunicazioni devono contenere gli elementi di valutazione degli eventuali danni economici subiti, pena l'invalidità delle pretese di eventuale indennizzo in sede di monitoraggio del contratto.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a:

a) sostenere e favorire l'attività del Gestore attraverso la collaborazione dei propri Uffici amministrativi, tecnici e finanziari;

b) trasmettere tempestivamente al Gestore i piani e i programmi di sviluppo urbanistico relativi ai nuovi insediamenti sia abitativi sia produttivi al fine di consentire la progettazione e gli investimenti necessari per il potenziamento o l'estensione dei servizi;

c) identificare le aree per la eventuale realizzazione delle strutture necessarie all'espletamento dei servizi, quali, per esempio, centri di raccolta, stazioni di trasferimento, impianti di trattamento;

d) tenere aggiornato il regolamento sulla gestione dei servizi di cui all'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. sulla base dell'evoluzione normativa e delle nuove esigenze organizzative dei servizi

e) tenere aggiornato il Regolamento sulla applicazione della TARI sulla base della evoluzione normativa ed in coerenza con gli obiettivi del servizio affidato.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore è responsabile:

a) del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto;

b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione del contratto. A tale proposito, il Gestore deve tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del contratto e risarcire al Comune stesso gli eventuali danni che a esso derivassero in dipendenza o in conseguenza della gestione.

2. Oltre a quanto previsto in altre clausole del contratto, il Gestore è tenuto a:

a) applicare la normativa in materia di gestione dei rifiuti (comunitaria, nazionale, regionale e locale);

b) applicare al personale il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale in applicazione dell'art. 20 della L.R. 24/01/2014 n.1;

c) adempiere tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro a favore del personale dipendente dalla vigente normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza, solidarietà paritetica, di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro;

d) adempiere gli obblighi fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;

e) adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;

f) fornire al Comune ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e per la predisposizione del prelievo tributario per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto;

g) stipulare una o più polizze assicurative per le responsabilità verso terzi, verso i prestatori di lavoro, da circolazione di autoveicoli, da inquinamento in quanto la gestione delle prestazioni oggetto dell'affidamento è esercitata a completo rischio e pericolo del Gestore e sotto la sua piena e esclusiva responsabilità secondo le vigenti norme del codice civile. In particolare, il Gestore deve stipulare almeno le polizze assicurative riferite alle seguenti responsabilità:

g.1) verso terzi (RCT). La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali il Gestore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione del presente affidamento, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni sinistro;

g.2) verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del presente affidamento. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose date in consegna e custodia al Gestore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;

g.3) verso prestatori di lavoro (RCO). La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione del presente affidamento e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del presente affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);

g.4) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali il Gestore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione del presente affidamento. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del presente affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).

3. Il Gestore resta unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.

**ART. 9 – STRUTTURE PER IL RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURE;
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.**

1. Il Gestore al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto deve possedere tutti i mezzi per l'esecuzione dei servizi appaltati e idoneo ricovero. A tale scopo l'amministrazione può mettere a disposizione lo spazio esterno alla Piattaforma ecologica e, qualora l'appaltatore non trovasse conveniente lo spazio dedicato al ricovero potrà su autorizzazione dell'Ente, eseguire le opere opportune a rendere l'area più protetta e idonea al rimessaggio dei mezzi.

2. Sono a carico del gestore le spese relative alla manutenzione ordinaria. Per quanto concerne la manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune (da verificare di concerto con il Gestore del servizio) del centro comunale di raccolta.

3. Il gestore non potrà comunque apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali e aree messi a disposizione e alla loro destinazione d'uso o agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto dell'Ente;

4. Il gestore è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua negligenza nell'uso dell'immobile e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni e manutenzioni di cui all'art. 1609 c.c., in esse rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell'acqua calda di pertinenza esclusiva dell'immobile dato in concessione, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico e le conseguenti opere di ripristino e inoltre la manutenzione periodica degli infissi esterni ed interni

ART. 10 – RENDICONTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Il Gestore deve consegnare al Comune:

a) ogni tre mesi, una relazione sui costi della gestione dettagliati secondo le voci di spesa indicate nell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”);

b) entro il 30 settembre di ogni anno:

b.11) ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il predetto piano finanziario deve essere articolato come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999

b.2) il programma degli investimenti con l'indicazione del cronoprogramma degli interventi e della richiesta di eventuali contributi pubblici;

b.33) il piano previsionale annuale e triennale delle attività contenente il piano industriale, il piano economico finanziario di breve e medio periodo e il piano del fabbisogno di personale.

ART. 11 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dell'affidamento, ai valori attuali, è di euro €.....
(euro), oltre IVA al 10 %, compresi i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenti, pari ad €..... (euro), oltre IVA, come stimati nel DUVRI.

2. I pagamenti verranno disposti previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di qualità e quantità, rispetto a quanto previsto. In caso di singoli inadempimenti si provvederà a stralciare dal canone mensile, anche parzialmente, gli importi relativi agli inadempimenti stessi.

3. In caso di ritardo dei pagamenti, resta fermo quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, così come modificato dal D. lgv.192/2012.

4. Prima del pagamento delle prestazioni effettuate l'Ente verificherà la regolarità del versamento dei contributi da parte della Gestore e degli eventuali subappaltatori tramite il D.U.R.C, il quale verrà acquisito d'ufficio.

5. Le fatture emesse a seguito della sottoscrizione del presente contratto, dovranno essere intestate a: Comune di Albano Laziale, P.zza Costituente n. 1, 00041 Albano Laziale (RM).

6. La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dal Gestore dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010, mediante bonifico bancario (o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni). Il conto corrente bancario (o postale), dedicato anche al presente affidamento n. , è intestato alla Gestore presso , Agenzia , in
Via , A.B.I. , C.A.B.
IBAN

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, il Gestore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario (o postale) sono:

7.1) nome, cognome....., nato a
il.....c.f.....;

7.2) nome, cognome....., nato a
il.....c.f.....;

8. Al Gestore verrà corrisposto, in aggiunta al corrispettivo dell'appalto come sopra determinato, quota parte dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali recuperati ai consorzi di filiera laddove le predette erogazioni fossero conseguenti

alla classificazione dei rifiuti nella fascia o categoria di qualità più elevata rispetto a quella attuale, risultante da attestazione proveniente dagli Enti erogatori, per un importo pari al 50% della differenza tra la categoria di qualità più elevata e la categoria immediatamente inferiore. Sarà compito del Gestore operare al meglio la separazione e la purificazione per ottimizzare i ricavi. Il pagamento di tale premialità sarà effettuato solo ed esclusivamente a seguito dell'effettiva erogazione del contributo a favore del Comune.

ART. 12 – CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. Il Gestore deve elaborare la carta della qualità dei servizi secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla Legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).

2. Il Gestore deve dare la massima pubblicità e diffusione alla carta dei servizi.

ART. 13 – MONITORAGGIO DEL CONTRATTO

1. Il Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.

2. Tale monitoraggio riguarda:

- a) l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- b) la qualità erogata e la qualità percepita dagli utenti;
- c) il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.

3. Il Comune monitora costantemente, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, il rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi fissati nel contratto e nella carta della qualità dei servizi. Al monitoraggio possono contribuire anche i singoli cittadini attraverso osservazioni e proposte.

4. Nel caso che le istanze sul rispetto dei predetti parametri contrattuali e sulla carta della qualità dei servizi siano presentate dai soggetti interessati direttamente

al Gestore, il Gestore medesimo ne dà tempestiva notizia al Comune.

6. Il Gestore è tenuto a conformarsi alle determinazioni assunte dal Comune in esito all'attività di monitoraggio.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Nello svolgimento della propria attività, il personale incaricato dovrà comportarsi con correttezza, educazione e senso di responsabilità, sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a collaborare.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Albano Laziale, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 219/2013 e successivi aggiornamenti, il Gestore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

3. Il Gestore è tenuto ad applicare il protocollo di legalità approvato con delibera di G.C. n. 4 del 28/01/2016 e successivi aggiornamenti.

ART. 15 – VIGILANZA SUI SERVIZI

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, disporre e effettuare sopralluoghi, verifiche, visite e ispezioni nei luoghi ove vengono svolti i servizi, ivi compresi la sede operativa e gli impianti. A tal fine, il Comune ha il solo obbligo della preventiva comunicazione e indicazione al Gestore dell'incaricato degli atti in

questione.

2. Gli atti di cui al comma 1 possono essere svolti dal Comune con proprio personale o attraverso soggetti terzi appositamente incaricati.

ART. 16 – PENALITÀ

1. Il Comune si riserva di applicare all’Affidataria le penalità previste dal Titolo V del Disciplinare Tecnico, con particolare riguardo all’art. 36 le cui disposizioni si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

2. Al Gestore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

3. La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata al Gestore per iscritto, anche a mezzo telefax, con l’indicazione della penalità applicabile e con l’invito a far pervenire, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del Comune. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dal Comune la penale a carico del Gestore senza ulteriori comunicazioni.

4. Congiuntamente alla contestazione dell’inadempienza sarà assegnato un termine congruo e perentorio al Gestore per l’adempimento degli obblighi contrattuali: tale termine sarà stabilito congiuntamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento tenuto conto della mole dei servizi da eseguire.

5. Qualora il Gestore non ottemperi nel termine assegnato, il Comune ha la facoltà di fare eseguire d’ufficio, in danno della Società appaltatrice, i servizi necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese al Gestore, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.

6. Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, il Gestore ha l'obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.

7. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l'applicazione delle penali di cui sopra in misura doppia.

8. Gli importi relativi alle penali, così come eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, a scelta del Comune, tramite escussione della polizza garanzia definitiva.

9. Al Gestore sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate ed il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo.

10. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato dall'inadempimento realizzato.

11. Ulteriori sanzioni verranno applicate inoltre al Gestore anche per le irregolarità commesse dal proprio personale dipendente nonché per il comportamento indisciplinato nonché scorretto, nello svolgimento delle proprie mansioni, del suddetto personale dipendente (ad esempio, operatori ecologici) nei confronti degli utenti e/o cittadini, purché debitamente documentato.

ART. 17 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Per ciò che concerne la materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro, il Gestore si assume tutte le responsabilità derivanti dagli obblighi previsti, in particolare da quelli derivanti dal DUVRI e dal proprio DVR.

2. I costi relativi alla sicurezza dovuti ai rischi specifici propri dell'attività e dei

lavoratori, sono a carico del Gestore.

3. Il Gestore deve adottare tutte le iniziative atte al riconoscimento dei lavoratori dipendenti di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

4. Il gestore è soggetto, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 comma 28 Legge n. 248/06).

ART. 18 – RECESSO CONTRATTUALE

1. Il Comune potrà recedere dal Contratto nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro il gestore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

b) qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico del Gestore siano condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) nelle ipotesi di recesso descritte nel presente articolo, il gestore avrà diritto al pagamento da parte dell'Ente dei servizi effettivamente prestati fino alla data di efficacia del recesso stesso, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando sin d'ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed indennizzo per mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione potrà avvalersi della risoluzione anche nei casi sotto indicati:

a) mancata assunzione, da parte del Gestore, dei servizi previsti;

b) venir meno da parte del Gestore dei requisiti minimi per lo svolgimento dei servizi affidati, come previsti dalla legge;

c) gravi irregolarità o deficienze da parte del Gestore riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danni all'Ente, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall'Ente nelle lettere di contestazione;

d) impedimento da parte del Gestore, in qualsiasi modo, del potere di controllo dell'Ente;

e) ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto dall'Ente relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi da parte del Gestore;

f) sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di forza maggiore;

g) qualora il Gestore risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o colpevole di frode;

h) per cessione totale o parziale del contratto in subappalto da parte del Gestore a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel disciplinare;

i) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi da parte del Gestore, tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi o da arrecare danni all'Ente ed alla popolazione, qualora debitamente accertate e contestate non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal Comune o dall'unione dei Comuni nelle lettere di contestazione;

j) miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco indifferenziato da parte del Gestore;

k) gravi o ripetute violazioni del Documento di Valutazione Rischi e del DUVRI da parte del Gestore;

l) grave violazione degli obblighi facenti capo al Gestore per quanto previsto dal presente Contratto nella prosecuzione del servizio;

m) raggiungimento da parte del Gestore del limite massimo complessivo delle penali pari al 10% dell'importo contrattuale netto annuo;

n) mancata osservanza, da parte dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito della trasparenza del Comune di Albano Laziale;

o) violazione dell'obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. Qualora si verificano i casi sopra citati, il Comune potrà esercitare il diritto di risolvere il contratto previa apposita diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A.R./PEC all'altra parte, indicando puntualmente l'inadempimento e concedendo un termine per l'adempimento pari ad almeno 15 (quindici) giorni solari.

3. Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che l'inadempimento contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili.

4. La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione degli addebiti.

5. Al Gestore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto e non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

6. Sia l'Ente sia il Gestore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

7. Si procede, inoltre, alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del Gestore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6.9.2011 n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Ente appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. In tali casi il Responsabile del procedimento propone all'Ente, in relazione allo stato dell'esecuzione dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

8. In caso di risoluzione del contratto o di revoca del servizio, il Gestore sarà tenuto, su espressa volontà comunale, a continuare la gestione, alle medesime condizioni in essere al momento della determinazione comunale, per un periodo massimo di mesi sei.

9. Si ribadisce, infine, che il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto e senza che il Gestore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 Codice dell'Ambiente

e successiva normativa attuativa regionale, il Gestore Unico per l'eventuale subentro nella gestione dei servizi oggetto del presente contratto. Resta salva la facoltà dell'ATO nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.

10. Il presente contratto, infine, si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui, entro il termine finale (31 luglio 2017) il Comune provveda all'affidamento diretto *in house providing* dei medesimi servizi oggetto del presente contratto in adempimento agli indirizzi espressi con Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2016.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI - SUBAPPALTO

1. Al Gestore è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto. Tuttavia al fine, di ottimizzare le attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, è possibile affidare a terzi singole attività o servizi, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di appalti, mediante l'istituto del subappalto disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

2. L'affidamento di attività o specifici servizi è ammesso solo in caso di analitica dimostrazione di convenienza da parte del Gestore e previa consultazione delle organizzazioni sindacali aziendali.

3. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante "polizza

assicurativa” numero in data rilasciata dalla
società/dall’Istituto agenzia /filiale di per
l’importo di €..... (.....) pari al% dell’importo
del presente contratto, usufruendo dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, del
medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

2. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune dovesse procedere
alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è valida fino all’emissione delle verifiche di conformità o,
comunque, fino all’avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione del
servizio risultante dall’apposito verbale.

4. Tale garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in materia.

ART. 22 - CONTENZIOSO

1. Le controversie insorte tra il Comune e il Gestore sull’interpretazione e
sull’esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario, sono di competenza
dell’autorità giudiziaria ordinaria, escludendo fin d’ora qualsiasi intervento di
arbitrato. Il Foro competente per qualsiasi controversia derivante dal presente
contratto è quello di Velletri (Rm).

ART. 23 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIA

1. A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l’Affidataria elegge il proprio
domicilio in Albano Laziale, Piazza della Costituente n. 1, nella sede
dell’Amministrazione Comunale.

ART. 24 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti al presente contratto e conseguenti,
anche se non richiamate espressamente in esso (quali quelle di bollo, di segreteria,

di scritturazione, di quietanze ed di diritti fissi) sono a totale carico del Gestore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

2. Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta.

ART. 25 - ALTRE DISPOSIZIONI - RINVIO

1. Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata. Esso, pertanto, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

2. Le parti dichiarano espressamente inapplicabili le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste nel Libro IV - Titolo II, Capo XIV del Codice Civile (artt. dal 1453 al 1469) rinunciando ad avvalersene.

3. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. n. 81/2008, al D. Lgs. n. 152/2006, al D. Lgs. n. 50/2016 e relativi decreti attuativi, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal Responsabile del procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, al DUVRI ed agli ulteriori allegati contrattuali che – sottoscritti dalle parti – risultano depositati in atti presso gli Uffici comunali ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

5. In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 le parti danno atto che i dati in possesso dell'Amministrazione comunale sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il

trattamento di tali dati viene gestito direttamente dall'Amministrazione in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui alle su indicate disposizioni legislative in materia di privacy.

6. Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata. La sottoscrizione, pertanto, non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi che in momenti diversi. Le parti si danno reciprocamente atto, pertanto, che il presente contratto si intenderà perfezionato quando sarà apposta, da ultimo, la firma della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice civile.

7. Con riferimento alle disposizioni dell'art. 1341 e segg. del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare espressamente le condizioni contenute nel presente atto ed, in particolare, gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Il Dirigente Settore IV VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.

Ing. Filippo Vittori

Sig. Mauro MIDEI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)